

Gentile Sig.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Vicenza, 12 ottobre 2012

Do seguito alla mia del 17/09/2012, in risposta alla Sua richiesta di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana" datata 06/07/2012 indirizzata al Parroco di Caldogno.

Considerato l'esito negativo di una proposta di incontro, visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, del 30 ottobre 1999, Le confermo di aver dato disposizione in data 02/10/2012 al Parroco di Caldogno di apporre sul libro dei battezzati, nelle annotazioni dell'atto di Battesimo n. [REDACTED], l'annotazione da Lei richiesta, concernente la volontà di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana".

Il suddetto Parroco, in data 12 ottobre, ha dichiarato di aver effettuato la predetta annotazione, che comporta le conseguenze di ordine giuridico riportate in nota *.

Distinti saluti.



Il Cancelliere vescovile

rec. P. Perrella

*Conseguenze di ordine giuridico

- esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 § 1,5°: 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 §1, 1°);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali;
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1).